

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

(Provincia di Chieti)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del N°

OGGETTO: Rideterminazione delle indennità degli amministratori ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della Legge 7 Aprile 2014, n. 56.

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di luglio alle ore 20:00 presso la Sede Comunale.

Previo espletamento delle formalità prescritte dagli artt. 7 e 8 dello Statuto è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e di Prima convocazione.

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
GIANGIORDANO DOMENICO	Presente
DI TULLIO ANTONIO	Presente
CIANCI CRISTIAN	Presente
DI GIOVANNANGELO VINCENZO	Presente
DI TULLIO FEDERICA	Presente
DE LAURENTIIS ANDREA	Presente
ZINNI DANILO	Presente
SCUTTI ROSA	Presente
GIANGIORDANO LAURA	Presente
DI GIOVANNANGELO ANTONIO	Presente
GUERRINI ANGELO ROSSANO	Presente
Presenti 11	Assenti 0

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE DOMENICO ACCONCIA incaricato della redazione dei verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 267/2000, l'Avv. DOMENICO GIANGIORDANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato:

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Antonella Di Lullo illustra la proposta;

Premesso che l'amministrazione comunale uscente era stata eletta a seguito delle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2012 e che, in virtù comma 17 dell'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la Legge 14 settembre 2011, n. 148 aveva stabilito la composizione degli organi di governo dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti come segue:

- consiglio comunale: n. 6 consiglieri più il sindaco
- giunta comunale: n. 2 assessori più il sindaco;

Visto l'art. 1, comma 135, lettera a) della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che, **a decorrere dall'8 aprile 2014**, ha modificato la composizione delle giunte e dei consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti, ripartiti in due fasce demografiche, con un maggior numero di consiglieri e assessori rispetto al passato, come segue:

“per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”;

Considerato che il successivo comma 136, così come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, prevede per detti comuni l'obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali nel rispetto dell'invarianza di spesa e testualmente recita:

*136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. **Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.**;*

Viste le Circolari del Ministero dell'Interno 4 aprile 2014 con oggetto: *Legge Delrio – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* e 24 aprile 2014 con oggetto: *Legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;*

Vista la circolare della Prefettura di Chieti Prot. n. 14306/AREA II del 30 aprile 2014, con la quale è stato chiarito che anche nei comuni in cui la consiliatura era ancora in corso e quindi non si erano ancora realizzate le condizioni per applicare le riduzioni richieste dalle suddette leggi, il calcolo finalizzato alla rideterminazione degli oneri di cui all'art.1, comma 136 della

Legge n. 56/2014, per tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, avrebbe dovuto essere parametrato al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13-08-2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14-09-2011, n. 148 e quindi, per questo comune a 6 consiglieri e 2 assessori;

Tenuto Conto altresì che, in virtù delle citate norme, ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali e assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUOEL mentre restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL;

Dato Atto che, nel rispetto di quanto sancito dalla circolare interpretativa del Ministero dell'Interno Prot. n. 6508 del 24-04-2014 e dalla delibera della Sezione regionale della Corte dei Conti Puglia n. 112/PAR/2014, occorre individuare il limite di spesa 2013, il quale risulta costruito come unico importo costituito da voci eterogenee: per alcune voci, spesa storica e per altre: misura massima spettante ai sensi dell'art. 82 del T.U.E.L.

Considerato:

- che in data 11 giugno 2017 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco di Roccascalegna e che in data 12 giugno 2017 l'adunanza dei presidenti di seggio ha proclamato il nuovo sindaco e n. 10 consiglieri comunali;
- il sindaco ha nominato la giunta composta di n. 2 assessori tra cui un vicesindaco;

Ravvisata la competenza del consiglio comunale ad adottare l'atto che ridetermina gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui si tratta, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUOEL;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonchè dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.;

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di

servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

Dato Atto che le indennità di funzione agli amministratori sono state rideterminate, in via provvisoria, nelle more dell’emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ridotta del 10%, da ultimo, con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Ragioneria n. 34/86 del 29-03-2013;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: *Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.*”, che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all’art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, *(con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall’art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):*

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITA’ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
da 1.001	a 3.000	Base	1446.08	289.22	216.91
		+5%	72.30	14.46	10.85
		+3%	43.38	8.68	6.51
		+2%	28.92	5.78	4.34

Ritenuto di dovere rideterminare la misura delle indennità di funzione agli amministratori e i gettoni di presenza in applicazione delle norme prima richiamate, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l’art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l’art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l’art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell’Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

“Ciò posto, occorre anche richiamare l’attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario

e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento.”;

Accertato che questo Comune conta meno di 3.000 abitanti residenti;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

A) di fissare, con decorrenza 12 giugno 2017, per assicurare l'invarianza della relativa spesa, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACO (1)	VICE SINDACO 20% di col. 1 (2)	ASSESSORI 15% di col. 1 (3)
1.301,47	260,30	195,22

B) di dimezzare tale indennità per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

C) di quantificare il gettone di presenza dei consiglieri comunali nell'importo di € 9,86 così determinato: $€ 16,43 \times 6 = 98,58 : 10 = € 9,86$;

D) di stabilire che i rimborsi spese previsti dal vigente Regolamento per la disciplina delle missioni degli amministratori comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30.11.2012, dovranno essere rideterminati in sede di liquidazione in

misura tale da contenere la spesa nell'importo di € **500,00** come stabilito nell'allegato prospetto dimostrativo del costo risultante dal confronto della spesa relativa all'anno 2013 con quella relativa all'anno 2017, dando atto che tale limite di spesa risulta costruito come unico determinato da voci eterogenee: per alcune voci, spesa storica e per altre: misura massima spettante ai sensi dell'art. 82 del T.U.E.L.

ONERI di cui al Titolo III, Capo IV della Parte Prima del T.U.E.L.

	CONSUNTIVO ANNO 2013 (nove consiglieri e tre assessori)	LIMITE UNICO DELLA SPESA ai sensi del D.L. n. 138/2011 (sei consiglieri e 2 assessori)	SPESA ANNO 2017 per 10 consiglieri e 2 assessori (art. 135 Legge n. 56/2014) rapportato a sei consiglieri e 2 assessori di cui al D.L. n. 138/2011
INDENNITA' (misura massima spettante)	€ 22.385,35 Di cui: € 16.919,11 (1.301,47x13) sindaco € 3.123,60 (260,30x12) vicesindaco € 4.685,28 (195,22x12=2.342,64 x 1 assessore)	€ 22.385,35 Di cui: € 16.919,11 (1.301,47x13) sindaco € 3.123,60 (260,30x12) vicesindaco € 2.342,64 (195,22x12=2.342,64 x1 assessore)	€ 22.385,35 Di cui: € 16.919,11 (1.301,47x13) sindaco € 3.123,60 (260,30x12) vicesindaco € 2.342,64 (195,22x12) per 1 assessore
GETTONI DI PRESENZA (misura massima spettante)	€ 98,58 costo teorico di un consiglio comunale (16,43x6 consiglieri) € 394,32 COSTO EFFETTIVO sostenuto per n. 4 sedute consiliari	€ 98,58 costo teorico di un consiglio comunale 16,43x6= 98,58:10=9,86 (9,86x10 consiglieri) COSTO PREVENTIVABILE € 986,00 per n. 10 sedute consiliari	€ 98,58 costo teorico di un consiglio comunale (9,86x10 consiglieri) COSTO PREVENTIVABILE € 986,00 per n. 10 sedute consiliari <i>(N.B. nell'anno 2016 si sono tenute n. 8 sedute consiliari)</i>
SPESE DI VIAGGIO (spesa storica)	455,04	500,00	500,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI LOCALI (art. 85) (spesa storica)	0	0	0

SOMMA DELLE VOCI	€ 23.234,71	23.871,35	23.871,35
------------------	-------------	-----------	-----------

In seguito, stante l'urgenza a provvedere, il Consiglio Comunale, con separata votazione favorevole unanime,

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
(D.SSA Antonella Di Lullo)

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA
(D.SSA Antonella Di Lullo)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to (Avv. DOMENICO GIANGIORDANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (DOMENICO ACCONCIA)

Attestato che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Roccasalegna www.comune.roccasalegna.ch.it il 27-07-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Roccasalegna, li 27-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (DOMENICO ACCONCIA)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Diverrà esecutiva il giorno 06-07-2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Roccasalegna www.comune.roccasalegna.ch.it (art. 134, comma 3, T.U. degli EE.LL.)
- E' divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. degli EE.LL.)

Roccasalegna, li 27-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (DOMENICO ACCONCIA)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roccasalegna, li 27-07-2017

SEGRETARIO COMUNALE
f.to (DOMENICO ACCONCIA)